

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
MAURO SONZINI

Sentenza n. 77/2025
Depositata il 17/04/2025
Il Segretario
ROSANNA SPARAPANO



Il Presidente
PIO MASSA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MASSA PIO, Presidente
SONZINI MAURO, Relatore
BELUZZI PIERPAOLO, Giudice

in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 254/2024 depositato il 27/12/2024

proposto da

-

Difeso da

Fausto Casella - CSLFST63P13B201U
Stefano Noro - NROSFN67M11H037F

ed elettivamente domiciliato presso s.noro@pec.dottcomm.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza

elettivamente domiciliato presso dp.piacenza@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2021

- sul ricorso n. 255/2024 depositato il 27/12/2024

proposto da

Difeso da

Fausto Casella - CSLFST63P13B201U

Stefano Noro - NROSFN67M11H037F

ed elettivamente domiciliato presso s.noro@pec.dottcomm.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza

elettivamente domiciliato presso dp.piacenza@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2022
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2022

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2025 depositato il 15/04/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente:

Voglia questa Spettabile Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento del presente ricorso, rigettata qualsiasi eccezione ed istanza di controparte,

accertare che, in base al disposto dall'art. 16, comma 1 del D. Lgs. 147/2015, all'esponente possa essere riconosciuto il diritto all'agevolazione ivi prevista per i lavoratori impatriati visto che sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge di cui si è fornita idonea prova documentale;

per conseguenza,

condannare l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Piacenza ad eseguire senza alcun indugio il rimborso delle maggiori imposte a suo tempo assolte pari a: per anno 2021, € 22.030,00 per IRPEF, € 884,00 per addizionale regionale ed € 414,00 per addizionale comunale (per complessivi € 23.328,00) oltre agli interessi maturati e maturandi;

per anno 2022, € 31.791,00 per IRPEF, € 1.624,00 per addizionale regionale ed € 566,00 per addizionale comunale (per complessivi € 33.981,00) oltre agli interessi maturati e maturandi;

riconoscere al ricorrente gli onorari e le spese di giudizio evidenziati nell'apposita nota spese.

Resistente:

CHIEDE

a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:

- in via preliminare la trattazione con collegamento da remoto ai sensi degli articoli 33, comma 1, e 34 bis del D.Lgs. n. 546/1992 come modificato dal D.Lgs n. 220/2023;
- in via principale di respingere il motivo unico di ricorso;
- in ogni caso la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ricorre, con separati atti nei confronti di Agenzia delle entrate di Piacenza avverso rifiuto tacito alla restituzione di IRPEF e addizionali locali richiesta con dichiarazioni integrative mod. Redditi PF per anni 2021 e 2022 presentate il 24.6.2024 per euro 23.328 per l'anno 2021 e euro 33.981 per l'anno 2022 per l'applicazione della agevolazione prevista dell'art. 16 c. 1 Dlgs 147/2015 per i lavoratori impatriati, che non era stata richiesta nelle dichiarazioni originarie per errore materiale, sussistendo comunque tutte le condizioni per la sua applicazione.

Il ricorrente rileva che dalla presentazione delle dichiarazioni integrative con richiesta di rimborso sono trascorsi 90 giorni che comportano la formazione del silenzio rifiuto contro cui vengono presentati i ricorsi.

Si costituiva l'Ufficio rilevando:

che non si è formato il silenzio rifiuto contro cui sono proposti i ricorsi perchè le dichiarazioni fiscali sono soggette a controllo automatizzato da esercitarsi entro il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno successivo;

nel merito, che l'agevolazione richiesta dal ricorrente deve essere indicata nella dichiarazione validamente presentata nei termini o entro il termine ulteriore di 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, come chiarito nella Circolare 33/E del 20.12.2020.

Il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

I ricorso sono stati riuniti per connessione soggettiva e oggettiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come previsto dall'art. 2 c. 8 DPR 322/1998, "... le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

Quanto alla efficacia della dichiarazione integrativa come istanza di rimborso, si richiama quanto statuito in Cass. 21734 del 15.10.2014: "In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente evidenzi nella dichiarazione, secondo le modalità stabilite dalla legge, un credito d'imposta, non occorre da parte sua alcun altro adempimento ai fini di ottenerne il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso, che tiene luogo, a tutti gli effetti, di quella di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, essendo l'Amministrazione

— edotta, con la dichiarazione, dei conteggi effettuati dal contribuente - posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria: da quel momento, quindi, impedita ovviamente la decadenza, decorre, secondo i principi generali, l'ordinario termine di prescrizione decennale per l'esercizio della relativa azione dinanzi al giudice tributario (art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992).

Occorre, poi, precisare che il diritto del contribuente alla restituzione può

essere esercitato a partire dall'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza (contenuta nella dichiarazione), il quale determina il formarsi del silenzio-rifiuto, impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 546 del 1992.

Non è necessario, cioè, attendere, per poter adire il giudice, che scadano i termini entro i quali l'Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, di controllo formale o di accertamento vero e proprio, stabiliti dagli artt. 36 bis e seguenti del d.P.R. n. 600 del 1973: tali limiti temporali, peraltro alcuni meramente ordinatori, riguardano, infatti, l'attività dell'Amministrazione, non l'esercizio dei diritti del contribuente (Cass., sez. un., n. 2687 del 2007; Cass. nn. 9524 del 2009, 633 e 7899 del 2012) (e ciò a prescindere dagli effetti che il decorso dei detti termini produce sulla possibilità per l'Amministrazione di contestare il diritto al rimborso: cfr., sul tema, da ult., Cass. n. 9339 del 2012)."

Deve pertanto ritenersi ammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 19 c.1 lett. g) Dlgs 546/1992.

Quanto alla tesi che il diritto all'applicazione del beneficio previsto per i lavoratori impatriati sia condizionato alla opzione espressa nella dichiarazione dei redditi, si richiama quanto ritenuto dalla CGT della Lombardia sez. 15 con sentenza 1118/2024 del 19.4.24: "L'agevolazione spettante agli impatriati costituisce una modalità di applicazione dell'imposta e non un'opzione, ossia una scelta tra due regimi (come ad esempio l'opzione tra il regime di tassazione ordinario piuttosto che quello forfettario, prevista per la tassazione dei professionisti e delle imprese con volumi di ricavi inferiori a 85.000 euro; opzione che, nel caso di specie, implica una valutazione di convenienza che si basa su una pluralità di variabili e che a posteriori si potrebbe rivelare svantaggiosa per il contribuente che l'ha effettuata e pertanto, appare giustificabile la non emendabilità, se non nel limite temporale previsto dalla legge per dare stabilità ai rapporti tributari, attraverso una dichiarazione integrativa da presentarsi entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione).

Quanto asserito nell'appello dall'ufficio, ossia che "la contribuente, avendo ricevuto risposta negativa da parte del proprio datore di lavoro, che non riteneva sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 16 del D.lgs. n. 147/2015, e non presentando direttamente una dichiarazione con riduzione dell'imposta in conformità al beneficio fiscale di cui al citato articolo 16, ha manifestato la volontà di non esercitare l'opzione in oggetto", costituisce un'affermazione del tutto arbitraria, oltre che illogica e incoerente con il dato normativo e con una interpretazione costituzionalmente orientata, sia con il principio di capacità contributiva che con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, che impone all'Agenzia delle Entrate di riscuotere sì i tributi in relazione alla capacità contributiva ma non di abusare del ruolo di creditore come un creditore privato qualsiasi di un ordinario rapporto debito/credito.

E' del tutto evidente, infatti, che nel caso che ci occupa il contribuente non è posto davanti ad una scelta, nè una opzione tra due possibili modalità di tassazione, ma semplicemente davanti alla possibilità di fruire di una minore tassazione al verificarsi di precisi requisiti previsti dalla legge.

Ne consegue che la propria dichiarazione dei redditi mantiene la natura di dichiarazione di scienza, e quindi emendabile anche attraverso istanza di rimborso nei limiti dei 48 mesi previsti dalla legge, e non di volontà (infatti, è del tutto illogico sostenere che il contribuente possa manifestare la "volontà" di pagare un tributo maggiore, avendo la possibilità di scegliere per un regime agevolato).

Pertanto, appare condivisibile la conclusione sul punto del giudice di primo grado, ossia che "la domanda

di rimborso, presentata il 28 luglio 2022, con riferimento ad imposte relative all'anno 2021, è pertanto pienamente tempestiva e, sussistendo gli altri requisiti di legge, la ricorrente ha diritto al rimborso".

La Corte, condividendo le motivazioni sopra richiamate, ritiene che i ricorsi riuniti devono pertanto essere accolti con l'ordine di rimborsare le maggiori imposte a suo tempo versate, secondo gli importi richiesti, che non sono stati contestati dall'Ufficio.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Piacenza a rimborsare al ricorrente le maggiori imposte oggetto di ricorso: per anno 2021, € 22.030,00 per IRPEF, € 884,00 per addizionale regionale ed € 414,00 per addizionale comunale (per complessivi € 23.328,00) oltre agli interessi maturati e maturandi; per anno 2022, € 31.791,00 per IRPEF, € 1.624,00 per addizionale regionale ed € 566,00 per addizionale comunale (per complessivi € 33.981,00) oltre agli interessi maturati e maturandi. Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 4.700 oltre 15% per rimborso spese, IVA e CP.